

0577213620

Ref u 134/09

Sent. n.  
664/09



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SIENA

§§§§§

Il G.O.T. Avv. Flavio Mennella, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1757/2006 R. G.

promossa da

GIORDANO PROF. ANTONIO

- Attore -

rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Castellano

contro

EDITRICE GRAFIC COOP. SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI DI  
GIORNALISTI EDITRICE "IL CITTADINO OGGI" in persona del Suo legale  
rappresentante p.t.

-Convenuta -

rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Marotti

e

DOTT. BOSCHI FABRIZIO

- Convenuto contumace -

e

DOTT.SSA CRISTINA LOMBARDI

- Convenuta contumace -

e

DOTT. FONDELLI FRANCESCO

- Convenuto -

0577213620


rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Manetti e Danilo Daddi  
in punto a: risarcimento danni extracontrattuale

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato il prof. Antonio Giordano conveniva in giudizio l'EDITRICE GRAFIC COOP. SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI DI GIORNALISTI EDITRICE "IL CITTADINO OGGI", il Dott. Fondelli Francesco, in qualità di Direttore responsabile del "Il Cittadino Oggi" e il Dott. Boschi Fabrizio, in qualità di autore dell'articolo per cui è causa, rassegnando le seguenti conclusioni:

*" Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione così provvedere:*

- 1) Accertare e dichiarare che l'articolo apparso sul quotidiano " Il Cittadino Oggi" della Editrice Grafic Coop. Societa' Cooperativa per azioni di Giornalisti Editrice del 15/07/06, contiene affermazioni aventi carattere diffamatorio e lesive dell'onore e della reputazione dell'Istante;*
- 2) Accertata la natura diffamatoria dell'articolo in esame, condannare i convenuti – come individuati a seguito della rinuncia all'azione e agli atti del giudizio nei confronti del convenuto Dott. Fondelli e dell'atto di chiamata in causa della convenuta Dott.ssa Cristina Lombardi – ciascuno in proprio e tutti solidalmente obbligati tra loro ex art. 11 L. 802 1948 n° 47 e 2055 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. e 185 c.p. e comminare ai soli convenuti Fabrizio Boschi e Cristina Lombardi, nelle rispettive qualità di autore dell'articolo di cui è causa e di Direttore Responsabile, la sanzione pecuniaria ex art. 12 della L. 802 1948, n° 47 trattandosi di riparazione conseguente al reato di diffamazione, quantificati – sia i danni patrimoniali, non patrimoniali che la sanzione pecuniaria – in euro 250.000,00 o nella diversa somma che l'On.le Tribunale riterrà anche mediante il ricorso al criterio di equità ex art. 1026 e 2056 c.c. e 113 c.p.c., somme che verranno interamente devolute per il finanziamento delle borse di studio di ricerca presso l'Università*



0577213620

*degli studi di Siena, tutto oltre interessi legali dalla data della decisione e fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282 c.c. convertendosi il debito in debito di valuta;*

- 3) *Ordinare alla Editrice Grafic Coop. Società Cooperativa per azioni di giornalisti Editrice " Il Cittadino Oggi" l'esibizione dei tabulati o di altra documentazione attestante il numero delle copie vendute del quotidiano " Il Cittadino Oggi " del 15/07/2006, la tiratura del quotidiano e il numero dei lettori e ciò, se ritenuto, al fine di stabilire l'entità del vantaggio economico che l'autore dell'illecito ne ha tratto o intendeva trarne anche al fini della conseguente determinazione dell'entità del risarcimento;*
- 4) *Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.*

Espletata l'istruttoria all'udienza del 16.04.2009, la causa veniva quindi trattenuta in decisione previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e relative repliche.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La pretesa attorea risulta fondata e va accolta, nei termini che seguono.

Si ritiene difatti che l'Articolo apparso sul quotidiano "Il Cittadino Oggi" del 15.07.2006, edito dall'EDITRICE GRAFIC COOP. SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI DI GIORNALISTI, con Direttore Dott.ssa CRISTINA LOMBARDI ed autore Dott. BOSCHI FABRIZIO, integri gli estremi di una condotta diffamatoria e, in ogni caso, antiggiuridica, tale da determinare il diritto del Prof. Antonio Giordano, parte lesa dall'articolo de quo, al risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c..

In effetti, se è pur vero che il diritto di cui all'art. 21 Cost. costituisce ed integra una causa scriminante rispetto la condotta – nella specie lo scritto – diffamatoria, come chiarito dalla giurisprudenza, detto diritto deve essere contenuto entro certi limiti e rispettare precisi requisiti.



0577213620

In primo luogo deve esservi l'oggettivo interesse, da parte dell'opinione pubblica, nei fatti narrati (principio della pertinenza), la corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati (principio della verità) ed anche che l'esposizione sia contenuta in termini di correttezza e di essenzialità (principio della continenza).

Ed in particolare, in caso di narrazione di fatti giudiziari, o comunque di cronaca giudiziaria, è necessario non solo ricorrere e far riferimento ad una fonte degna di fede, con necessaria preventiva documentazione, ma anche che siano sempre rispettati i canoni suddetti.


Ebbene, nel caso *de quo agitur*, appare, invero, non pienamente rispettato il principio della verità.

La vicenda giudiziaria narrata nell'articolo in questione riguardava invero il Dott. Piero Tosi, ex Rettore dell'Università di Siena, il cui operato era stato al centro di recenti indagini giudiziarie.

Nella narrazione di dette vicissitudini giudiziarie, di indubbio interesse generale, è stata però inserita, con guisa capziosa e non pertinente, la figura del Prof. Antonio Giordano il quale, indirettamente, sembra essere egli stesso oggetto delle indagini giudiziarie che costituiscono il tema dell'articolo. Vengono di conseguenza integrati gli estremi di una condotta diffamatoria nei confronti dell'attore, che espone sia l'autore dell'articolo, sia il Direttore al risarcimento dei danni conseguenti.

A ciò inducono alcuni riferimenti dell'articolo, in particolare le seguenti parti: "Tosi nei guai per l'amico americano" (titolo); L'ex Rettore dovrà rispondere per una cattedra assegnata senza concorso a un docente USA" (sottotitolo); "Antonio Giordano biologo alla Temple University di Philadelphia nel mirino della Procura" (catenaccio); Era stato fatto rientrare in Italia dall'Ateneo senese solamente per chiara fama" (catenaccio).

Dette affermazioni, anche singolarmente, ma vieppiù lette congiuntamente, inducono l'uomo medio, il *quisque de populo*, a ritenere che anche il Prof. Giordano sia oggetto, almeno in parte, delle indagini giudiziarie in argomento.



0577213620

Tra le affermazioni suddette quella che si evidenzia, per maggiore capziosità ed illegittimità è sicuramente quella che induce – in guisa chiara e piuttosto diretta – a ritenere che anche il prof. Giordano sia “nel mirino della Procura”.

Detta affermazione, in effetti, viola chiaramente il principio della verità, ingenerando nel comune lettore la comprensibile opinione che anche l'attore sia oggetto – la parola mirino non è suscettibile di interpretazioni diverse – delle predette indagini.


Parimenti significativa, nel senso di indurre nell'erronea credenza del coinvolgimento nell'indagine della procura del prof. Giordano, appare altresì il riferimento, non preciso e potenzialmente capzioso, sull'assegnazione della cattedra attraverso l'istituto della “chiara fama”.

In effetti, nella guisa in cui viene presentato nell'articolo de quo, sembra apparire che la chiara fama sia quasi uno strumento *extra legem*, anche se non *contra legem*, essendo invece espressamente previsto dalla normativa in materia. Più precisamente, collegando il fatto che il Prof. Giordano sia stato richiamato in Italia per chiara fama. Che lo stesso sia definito “amico americano” del Dott. Tosi e che si assumano essere stretti rapporti tra la famiglia di quest'ultimo e quella del docente, si induce, in maniera nemmeno tanto indiretta e velata, a ritenere, almeno da una lettura *sic et simpliciter* dell'articolo, che il conferimento della cattedra *de qua* sia avvenuto in modo tale da indurre all'azione la Procura nei confronti di entrambe le persone oggetto dell'articolo, ovvero il Tosi ed il Giordano.

In conclusione, il criterio della verità, anche per la suddetta ulteriore considerazione, non appare rispettato, essendo offerta al pubblico una notizia, nelle modalità e con i riferimenti sopra descritti non corrispondente al vero.

A ciò consegue che, non potendo operare la scriminante e rivestendo l'articolo oggetto del giudizio un contenuto diffamatorio, la domanda del prof. Giordano appare meritevole di accoglimento.

In merito al *quantum*, si ritiene di stabilire, in via puramente equitativa, l'importo del risarcimento in € 18.000,00 in quanto, seppur vi è stata una condotta illecita, questa non si è manifestata nelle sue forme più gravi. In particolare, nell'articolo



0577 208007

6

de quo non è stata almeno inserita, come invece fatto da altra testata giornalistica, la foto dell'attore.


Sull'importo suddetto, stante la natura di debito di valore, andranno riconosciuti, in via cumulativa, sia la svalutazione monetaria che gli interessi legali, dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.

Tale importo graverà, in via solidale, sull'EDITTRICE GRAFIC COOP. SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI DI GIORNALISTI, sulla Dott.ssa Cristina Lombardi, in qualità di Direttore, e sul Dott. Boschi Fabrizio, in qualità di autore, giusto il disposto di cui all'art. 57 c.p., che sancisce la responsabilità del direttore in tutte le situazioni in cui abbia omesso di esercitare il dovuto controllo sugli articoli della testata diretta, non impedendo quindi la perpetrazione, a mezzo stampa, di reati verso terzi.

Sarà poi onere, nei rispettivi rapporti interni, a seconda delle responsabilità di ciascuno dei soggetti sopra indicati, ripartire il quantum del risarcimento singolarmente dovuto, con diritto di regresso da parte di colui che soddisfi per intero il danno liquidato.

Per quanto concerne la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge dell'08.02.1948 n. 47, aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno spettante alla parte diffamata, presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicchè non può essere comminata alla società editrice e può essere irrogata nei confronti del direttore responsabile solo quando risulti dimostrata la responsabilità per concorso doloso nel delitto e non anche quando, come nel caso in questione, vi sia unicamente un omesso controllo colposo della pubblicazione incriminata (*Cass. 17395/2007*).

Infine, in merito all'erronea citazione in giudizio del Dott. Fondelli Francesco, che non rivestiva la carica di Direttore del quotidiano "Il Cittadino Oggi", all'epoca dell'articolo per cui è causa, si ritiene che in considerazione dell'errore commesso da parte attrice, ma anche della immediata correzione ancor prima che il giudizio prendesse corpo, il danno subito dallo stesso convenuto possa essere quantificato in € 3.000,00, ovvero l'importo che risulterebbe offerto, in via



0577 208007

7

transattiva, dall'attore e che, in ogni caso, appare congruo ed equo tenuto conto degli atti e le condotte processuali del presente giudizio.

A tale riguardo si ritiene che le spese di lite, giusta la rinuncia all'azione, o comunque alla citazione, formulata dalla parte attrice, possano essere compensate interamente nei confronti di quest'ultima ed il Dott. Fondelli Francesco.

Per contro, nei confronti degli altri convenuti, la EDITTRICE GRAFIC COOP. SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI DI GIORNALISTI, la Dott.ssa Cristina Lombardi in qualità di Direttore ed il Dott. Boschi Fabrizio in qualità di autore, giusta la soccombenza in merito alla domanda attorea, si ritiene che le spese di lite vadano riconosciute, per intero, in favore dell'attore Prof. Antonio Giordano.

P. Q. M.

il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda proposta dall'attore Sig. Prof. Antonio Giordano, e, per l'effetto:

- riconosce il diritto del Prof. Antonio Giordano al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della pubblicazione sul quotidiano "Il Cittadino Oggi" del 15.07.2006, sopra meglio precisato e descritto, che liquida nella misura di € 18.000,00;
- condanna i convenuti EDITTRICE GRAFIC COOP. SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI DI GIORNALISTI, la Dott.ssa Cristina Lombardi in qualità di Direttore ed il Dott. Boschi Fabrizio in qualità di autore, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Prof. Antonio Giordano, dell'importo di € 18.000,00, rivalutato e maggiorato degli interessi di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna altresì il Dott. Boschi Fabrizio in qualità di autore dell'articolo *de quo agitur*, al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge dell'08.02.1948 n. 47 che si quantifica in € 2.000,00;
- riconosce il diritto del Dott. Fondelli Francesco al risarcimento del danno subito a seguito dell'erronea citazione nel presente giudizio da parte


0577 208007

8

dell'attore Prof. Antonio Giordano, quantificato in € 3.000,00 e, per l'effetto,

- condanna l'attore Prof. Antonio Giordano al pagamento, in favore del convenuto Dott. Fondelli Francesco, dell'importo di € 3.000,00, rivalutato e maggiorato degli interessi di legge dalla maturazione del diritto al saldo
- condanna i convenuti EDITRICE GRAFIC COOP. SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI DI GIORNALISTI, Dott.ssa Cristina Lombardi in qualità di Direttore ed Dott. Boschi Fabrizio in qualità di autore, in solido tra loro al pagamento, in favore del Prof. Antonio Giordano, delle spese di lite per € 8.000,00, di cui € 3.000,00 per diritti, € 4.450,00 per onorari, ed € 550,00 per spese non imponibili, oltre spese forfetarie, IVA e CPI come per legge disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. Maria Castellano del Foro di Napoli;
- compensa integralmente le spese di lite tra Prof. Antonio Giordano ed il Dott. Fondelli Francesco;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Siena, il **16 OTT 2009**

IL COT  
Avv. Flavio Mondello  


Consegnato per il deposito in Cancelleria il 16/10/2009

